



# COMUNE DI BRENZONE SUL GARDA

## PROVINCIA DI VERONA

ORIGINALE

N° 30 del 02/07/2020

Sessione straordinaria \_\_\_\_\_ Convocazione Prima \_\_\_\_\_ Seduta pubblica \_\_\_\_\_

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2020 (CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 2019 AI SENSI ART. 107, C. 5, D.L. N. 18/2020).-**

L'anno **DUEMILAVENTI**, addì **DUE** del mese di **LUGLIO** alle ore **21:00**, nella **RESIDENZA MUNICIPALE**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale.

Al momento della trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano:

N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
1	BENEDETTI DAVIDE	SI	
2	BRIGHENTI ROSARIO	SI	
3	BRIGHENTI IVANO	SI	
4	CONSOLATI DEVIS	SI	
5	DALL'OLIO PAOLO	SI	
6	BRIGHENTI LUCA	SI	
7	DONATINI MICHELA	SI	
8	BRIGHENTI SILVANO	SI	
9	BERTONCELLI TOMMASO	SI	
10	VERONESI ALDO	SI	
11	ALPINO GIANANGELO		SI

PRESENTI: 10

ASSENTI: 1

Partecipa alla seduta il **Segretario Comunale Dott. Giorgio Consolaro**

Il Sig. **Dott. Davide Benedetti**, nella sua qualità di **Sindaco**, assunta la Presidenza, constatato legale il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita gli stessi a discutere circa la proposta di deliberazione avanzata, recante l'oggetto sopra indicato, della quale dà lettura.

## DELIBERAZIONE N° 30 DEL 02/07/2020

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2020 (CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 2019 AI SENSI ART. 107, C. 5, D.L. N. 18/2020).-**

### IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione introduttiva del **Sindaco**, che procede alla presentazione del punto 07 dell'ordine del giorno dell'odierna seduta avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2020 (CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 2019 AI SENSI ART. 107, C. 5, D.L. N. 18/2020)."

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali, di seguito succintamente riportati:

**Consigliere Veronesi Aldo**, chiede se vi siano requisiti per usufruire delle agevolazioni tariffarie.

**Sindaco**, segnala che un presupposto è quello della regolarità nei pagamenti e l'altro che le attività siano aperte. Ricorda che le agevolazioni sono state discusse con le organizzazioni di categoria che hanno concordato con le limitazioni.

**Assessore Donatini Michela**, segnala che in principio della regolarità dei pagamenti viene applicato anche per altri servizi alla collettività.

**Consigliere Dall'Olio Paolo**, concorda con il principio;

**Consigliere Veronesi Aldo**, ritiene che la norma debba essere rivolta ad un'intera categoria. Segnala che vi sono altri metodi per la riscossione delle pendenze.

**Sindaco**, segnala che comunque c'è sempre la possibilità di rateizzazione per le ditte in buona fede e che in tal caso si potrà accedere alle agevolazioni.

**Consigliere Dall'Olio Paolo**, ricorda che è indispensabile che i servizi vengano pagati.

**Consigliere Bertoncelli Tommaso**, preannuncia il voto contrario in quanto ritiene inadeguata la riduzione contrariamente a quanto a suo tempo affermato dal Sindaco.

**Sindaco**, precisa che, in base alle analisi effettuate la riduzione sarà in linea con quanto a suo tempo comunicato.-

VISTA l'unita proposta di deliberazione;

CONSIDERATO che i presupposti di fatto, le motivazioni e le ragioni giuridiche addotte, quale motivazione della proposta di deliberazione, sono idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento;

ACQUISITO ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 i pareri del Responsabile del Settore Contabile , per quanto riguarda la regolarità contabile e del SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE E PROGRAMMAZIONE per quanto riguarda la regolarità tecnica del presente provvedimento;

CON voti favorevoli n. 08, contrari n. 02 (Bertoncelli Tommaso e Veronesi Aldo), astenuti //, espressi nella forma di legge di n.10 consiglieri votanti su n. 10 consiglieri presenti;

## **DELIBERA**

1 - di approvare e far propria nel suo testo integrale la proposta di deliberazione che fa parte del presente atto e ne forma parte sostanziale, per le motivazioni ivi riportate;

2 – di dare atto che costituisce allegato della proposta di deliberazione:

- prospetto Agevolazioni TARI anno 2020 (Allegato A)

3 - di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio.

INDI

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Su invito del Sindaco che propone l'immediata eseguibilità del provvedimento;

Con voti favorevoli n. 08, contrari n. 02 (Consigliere Bertoncelli Tommaso e Veronesi Aldo), astenuti //, espressi nella forma di legge di n. 10 consiglieri votanti su 10 consiglieri presenti;

## **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 267/2000.



**COMUNE DI BRENZONE SUL GARDA**  
**PROVINCIA DI VERONA**

Settore SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE E PROGRAMMAZIONE

Bozza di Consiglio n. 51 del 09/06/2020

**Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2020 (CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 2019 AI SENSI ART. 107, C. 5, D.L. N. 18/2020).-**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visti:

- l'art. 1, cc. 639-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Visto in particolare l'art. 1 comma 780 della Legge 160 del 27/12/2019, che stabilisce che a decorrere dall'anno 2020 sono abrogati il comma 639 e successivi della L. 147/2013 concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, il quale demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore e approvato dal Consiglio Comunale;

Richiamati i commi da 641 a 705 dell'art. 1, L. n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della TARI e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale "... " ... *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651<sup>1</sup> e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527,*

della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”

- **il comma 654** ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;

- **il comma 654-bis** ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...”

- **il comma 655** ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;

- **il comma 658** ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;

Visti i commi 683 e 683 bis, quest'ultimo aggiunto dall'art. 57 bis del DL 124/2019, convertito con L 157/2019, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 che recitano:

683. “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”

683-bis. “In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.”

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

Dato atto, inoltre, che il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo previsto dall'art 1, c. 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, era stato differito dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020 a norma dell'art. 107, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd Cura Italia) recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"

Preso atto che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione *"della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze"*;

Rilevato che l'art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147 disponeva fino al 19 maggio 2020: *"683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati"*;

Visto l'art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l'abrogazione dell'art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147, allineando così i termini di approvazione delle tariffe TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

Visto altresì il comma 5 del richiamato art. 107 ha poi previsto che *"I comuni possono, in deroga all'art. 1, commi 654 (copertura integrale dei costi) e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*.

Richiamate la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 21/12/2018 ad oggetto *:"Approvazione del Piano economico-finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2019 – Stima costi del servizio RSU – dichiarazione di immediata eseguibilità"*;

Considerato che la tassa sui rifiuti TARI è composta da una tariffa di parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una tariffa di parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, ed è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica;

Considerato che con deliberazione ARERA N. 443/2019/R/RIF del 31/01/2019 è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) da applicare all'esercizio 2020;

Preso atto che tale provvedimento stabilisce che il gestore predisponga il Piano Economico Finanziario secondo quanto previsto dal MTR e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente per la validazione e successiva approvazione da parte dell'ARERA;

Dato atto che il Comune di Brenzone sul Garda fa parte di un'autorità d'ambito definita e operativa (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato Consiglio di Bacino Verona Nord;

Richiamata la nota del Consorzio di Bacino Verona nord prot. n. 1400 del 20/05/2020, con la quale si evidenzia che l'emergenza epidemiologica sta provocando sempre più crescenti difficoltà operative per i soggetti attivi nella filiera dei settori dei rifiuti e che molti Comuni interessati hanno rinviando la richiesta di invio dati di fatto ritardano il procedimento di deliberare una tariffa d'ambito valida per tutti gli Enti appartenenti al Consiglio di Bacino;

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra evidenziato, di avvalersi della possibilità consentita dal D.L. 18 del 17/03/2020, art. 107 comma 5 norma e quindi confermare per l'anno 2020 le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) approvate per l'anno 2019;

Visto il comma 688 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, come sostituito dal D.L. 16/2014, che stabilisce che il Comune definisce il numero e le scadenze di pagamento della TARI e ritenuto necessario per l'anno 2020, per quanto espresso in premessa, di posticipare l'emissione delle bollette della TARI, modificandone quindi le scadenze di pagamento e diversificando i termini tra utenze domestiche e non domestiche, anche per una più razionale gestione delle possibili richieste di informazioni da parte dei contribuenti, così come di seguito evidenziato:

- scadenza 31 luglio 2020 – utenze domestiche – acconto del 50%
- scadenza 31 agosto 2020 – utenze non domestiche – acconto del 30%
- scadenza 16 dicembre 2020 utenze domestiche – saldo 50%
- scadenza 16 dicembre 2020 utenze non domestiche saldo del 70%

Vista la delibera ARERA n. 158/2020 ad oggetto “Adozioni di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19”, che interviene definendo un meccanismo obbligatorio di riduzione del prelievo sui rifiuti che i comuni devono riconoscere alle utenze non domestiche, per effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell'emergenza;

Tenuto che l'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento TARI, che demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, ha deciso di inserire ulteriori agevolazioni;

Ritenuto di applicare, per l'anno 2020, le seguenti agevolazioni :

- a) riduzione del 50% della componente variabile della tariffa per le Utenze non domestiche evidenziate nella Tabella di cui all'allegato “A”;
- b) riduzione del 15% della componente fissa della tariffa per le Utenze non domestiche evidenziate nella Tabella di cui all'allegato “A, a condizione che l'attività risulta svolta per almeno tre mesi consecutivi nel periodo 1 giugno 2020 - 31 ottobre 2020 e che a carico della ditta/utenza non risultino, alla data del 31/12/2018, presso l'ufficio comunale competente, morosità/insoluti relativi alla TARI;
- c) riduzione del 25% della componente variabile della tariffa per le Utenze non domestiche evidenziate nella Tabella di cui all'allegato “A” non ricomprese nei punti a) e b) precedenti;
- d) le riduzioni di cui ai punti a) b) c) verranno calcolate ed inserite d'ufficio nell'elaborazione della rata a saldo;

Preso atto che la copertura delle sopra menzionate agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013 viene assicurata ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale di questo Ente, attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;

Preso atto infine che è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/92 ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia.

Visto l'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti del 01/07/2020 espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2- bis, del D.L. 174/2012, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria.

### **D E L I B E R A**

1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e pertanto, di approvare per l'anno 2020 le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche, confermando l'impianto tariffario dell'anno 2019 ai sensi dell'art. 107, comma 5 del DL 18/2020;

2) di stabilire ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento Tari le seguenti agevolazioni e condizioni:

a) riduzione del 50% della componente variabile della tariffa per le Utenze non domestiche evidenziate nella Tabella di cui all'allegato "A" al presente provvedimento;

b) riduzione del 15% della componente fissa della tariffa per le Utenze non domestiche evidenziate nella Tabella di cui all'allegato "A" al presente provvedimento, a condizione che l'attività risulti esercitata per almeno tre mesi consecutivi nel periodo 1 giugno 2020 - 31 ottobre 2020 e che a carico della ditta/utenza non risultino, alla data del 31/12/2018, presso l'ufficio comunale competente, morosità/insoluti relativi alla TARI;

c) riduzione del 25% della componente variabile della tariffa per le Utenze non domestiche evidenziate nella Tabella di cui all'allegato "A" al presente provvedimento, non ricomprese nei punti a) e b) precedenti;

d) le riduzioni di cui ai punti a) b) c) verranno calcolate ed inserite d'ufficio nell'elaborazione della rata a saldo;

3) di quantificare il costo delle agevolazioni in complessivi € 76.000,00 dando atto che tale somma viene finanziata con risorse derivanti dalla fiscalità generale di questo Ente attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;

4) di dare atto che le Tariffe della TARI sono maggiorate del TEFA (Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela ambientale - art. 19 del D.Lgs 504/92), come previsto dal comma 666 dell'art 1 della L n. 147/2013, nella misura del 5 per cento sull'importo del tributo;

5) di dare atto che la TARI nell'anno 2020 verrà riscossa con le seguenti scadenze:

- scadenza 31 luglio 2020 – utenze domestiche – acconto del 50%
- scadenza 31 agosto 2020 – utenze non domestiche – acconto del 30%
- scadenza 16 dicembre 2020 utenze domestiche – saldo 50%
- scadenza 16 dicembre 2020 utenze non domestiche saldo del 70%

5) di disporre la trasmissione della presente deliberazione, ai sensi della norma dell'art. 13, commi 15 e 15 ter, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art 15bis del DL 34/2019 convertito con modifiche dalla L 54/2019, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze- esclusivamente per via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, per l'inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce nel sito informatico di cui all'art 1, c 3, del D. Lgs 360/1998;

6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 02/07/2020

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in quanto conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Brenzone sul Garda, li 25/06/2020

Il Responsabile del Settore Amministrativo  
Contabile e Programmazione  
Dr.ssa Maria Assunta Marra

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

In ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Brenzone sul Garda, li 25/06/2020

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO  
Dr.ssa Maria Assunta Marra

---

Letto, confermato e sottoscritto

SINDACO  
Dott. Davide Benedetti

IL SEGRETARIO  
Dott. Giorgio Consolaro

---

#### **ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale [www.comune.brenzone.vr.it](http://www.comune.brenzone.vr.it) alla pagina Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi a partire dalla data odierna e che la stessa sarà trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Brenzone sul Garda, 10/07/2020

Segretario Comunale  
Dott. Giorgio Consolaro

---

#### **ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05/08/2020. Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta eseguibile il 02/07/2020.

A seguito di separata votazione effettuata in forma legale;

Brenzone sul Garda, 05/08/2020

Segretario Comunale  
Dott. Giorgio Consolaro

---



## AGEVOLAZIONI TARI

Categoria	AGEVOLAZIONE 50% COMPONENTE VARIABILE DELLA TARIFFA	AGEVOLAZIONE 15% COMPONENTE FISSA DELLA TARIFFA (*)	AGEVOLAZIONE 25% COMPONENTE VARIABILE
101 (ND) MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	NO	NO	SI
102 (ND) CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI	SI	SI	già ricompresa nell'agevolazione del 50% della parte vairabile
103 (ND) STABILIMENTI BALNEARI	NO	NO	SI
105 (ND) ALBERGHI CON RISTORANTE	SI	SI	già ricompresa nell'agevolazione del 50% della parte vairabile
106 (ND) ALBERGHI SENZA RISTORANTE	SI	SI	già ricompresa nell'agevolazione del 50% della parte vairabile
107 (ND) CASE DI CURA E RIPOSO	NO	NO	SI
108 (ND) UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	NO	NO	SI
109 (ND) BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	NO	NO	SI
110 (ND) NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRA	SI	SI	già ricompresa nell'agevolazione del 50% della parte vairabile
111 (ND) EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	NO	NO	SI
112 (ND) ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FA	SI	SI	già ricompresa nell'agevolazione del 50% della parte vairabile
113 (ND) CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	NO	NO	SI
114 (ND) ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	NO	NO	SI
115 (ND) ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	NO	NO	SI
116 (ND) RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	SI	SI	già ricompresa nell'agevolazione del 50% della parte vairabile
117 (ND) BAR, CAFFE', PASTICCERIA	SI	SI	già ricompresa nell'agevolazione del 50% della parte vairabile
118 (ND) SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI,	NO	NO	SI
119 (ND) PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	NO	NO	SI
120 (ND) ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	NO	NO	SI
9118 (ND) BANCHI DI MERCATO: SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA,	NO	NO	SI
9110 (ND) BANCHI DI MERCATO: NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA/	NO	NO	SI
9120 (ND) BANCHI DI MERCATO: ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	NO	NO	SI

(\*) spettanza da verificare

